

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO COMUNALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le borse di studio sono uno strumento di sostegno agli studi rivolto agli studenti meritevoli finalizzato a favorire il buon andamento dei percorsi scolastici e ad elevare il livello d'istruzione.

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'assegnazione di borse di studio riservate agli studenti residenti a Ginosa che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, percorsi di istruzione e formazione professionale e l'Università.

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare al bando coloro che risultano in possesso, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Ginosa;
- iscrizione e regolare frequenza ad una scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali), a percorsi di istruzione e formazione professionale o ad un corso di studi universitari;
- essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità, il cui valore risulti non superiore ad € 26.000,00;
- essere in possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 4.

Non potranno ottenere le borse di studio, coloro che abbiano beneficiato di analoghe sovvenzioni dallo Stato/Regione o da altro ente pubblico o altre Istituzioni scolastiche/universitarie (borse di studio) per i risultati conseguiti nell'anno scolastico indicato nell'avviso pubblico.

ART. 3 - AMMONTARE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

L'Amministrazione Comunale dispone l'assegnazione delle seguenti borse di studio:

- borse di studio per gli studenti di cui all'art. 4, lett. a), che abbiano regolarmente frequentato il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, conseguendo all'esame di stato una valutazione non inferiore agli 80/100 e che risultino iscritti al primo anno di Università (BORSA DI STUDIO CATEGORIA A);
- borsa di studio per studenti universitari (BORSA DI STUDIO CATEGORIA B) che risultino regolarmente iscritti all'Università;

- borsa di studio euro per studenti universitari che hanno conseguito una votazione all'esame di stato di scuola secondaria di secondo grado compresa tra i 60/100 e i 69/100 (BORSA DI STUDIO CATEGORIA C);

Qualora, in seguito all'approvazione definitiva delle graduatorie, il numero degli ammessi per ciascun ordine di scuola risulti inferiore rispetto a quello delle borse di studio messe a disposizione, si procederà, nel rispetto dell'ordine di ciascuna graduatoria, alla ridistribuzione delle somme non assegnate osservando il seguente ordine di priorità:

- Categoria B
- Categoria C
- Categoria A

ART. 4 - REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE

- a) Studenti che abbiano regolarmente frequentato il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e che risultino iscritti al primo anno di Università (BORSA DI STUDIO CATEGORIA A)

Al bando possono partecipare gli studenti che:

- abbiano regolarmente frequentato tutti gli anni della scuola secondaria di secondo grado (superiori), abbiano sostenuto nell'anno scolastico indicato nell'avviso pubblico l'esame di stato, conseguendo una valutazione non inferiore agli 80/100 e siano iscritti al primo anno di Università;
- abbiano conseguito, nell'anno scolastico indicato nell'avviso pubblico, una votazione riguardante la condotta scolastica non inferiore a 8;

- b) Studenti universitari (BORSA DI STUDIO CATEGORIA B)

Al bando possono partecipare gli studenti che:

- siano regolarmente iscritti all'Università ed abbiano maturato entro il mese di novembre dell'anno indicato nell'avviso pubblico tutti i crediti formativi previsti per l'anno accademico appena terminato;
- abbiano ottenuto, negli esami sostenuti nell'anno accademico indicato nell'avviso pubblico, una valutazione media pari o superiore a 26/30.

- c) Studenti universitari (BORSA DI STUDIO CATEGORIA C)

- siano regolarmente iscritti all'Università ed abbiano maturato entro il mese di novembre dell'anno indicato nell'avviso pubblico tutti i crediti formativi previsti per l'anno accademico appena terminato;

- abbiano ottenuto, negli esami sostenuti nell'anno accademico indicato nell'avviso pubblico, una valutazione media pari o superiore a 26/30;
- la borsa di studio verrà assegnata al borsista che abbia sostenuto l'esame di stato di scuola secondaria di secondo grado conseguendo una valutazione che va da 60/100 a 69/100;

ART. 5 – REQUISITI ECONOMICI

La condizione economica del nucleo familiare dello studente richiedente la borsa di studio verrà valutata sulla base delle attestazioni ISEE presentate in conformità alle disposizioni previste dal DPCM 159/2013 e s.m.i.

Nel caso in cui un partecipante al bando sia in possesso, prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione, di cui all'art. 6, di un ISEE corrente in corso di validità, come previsto dall'art. 9 del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., si terrà conto del valore dell'ISEE corrente.

ART. 6 - SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, comprensiva della dichiarazione di attestazione per presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritta in calce dal candidato a pena di esclusione, da compilare su modulo predisposto con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà essere trasmessa all'Ufficio Protocollo del Comune di Ginosa.

ART. 7 - ESCLUSIONI ED INAMMISSIBILITA'

Non saranno ammessi al bando e verranno esclusi dalle graduatorie degli idonei i candidati che:

- non risultano essere residenti nel Comune di Ginosa all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando;
- presentano la domanda di partecipazione oltre il termine stabilito dall'avviso pubblico;
- hanno conseguito il diploma nell'anno scolastico indicato nell'avviso pubblico e non risultano iscritti ad un corso universitario nell'anno accademico indicato nell'avviso pubblico;
- hanno conseguito la laurea triennale nell'anno accademico indicato nell'avviso pubblico e non risultano iscritti all'università nell'anno accademico indicato nell'avviso pubblico;
- hanno conseguito la laurea magistrale nel corso dell'anno accademico indicato nell'avviso pubblico;

- risultano in possesso, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione, di un'attestazione ISEE scaduta o che non è in corso di validità;
- risultano in possesso di un'attestazione ISEE contenente omissioni/difformità alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, fatta salva la consegna di una nuova attestazione priva di omissioni/difformità entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta;
- risultano in possesso, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione, di un'attestazione il cui valore ISEE sia superiore a € 26.000,00;
- hanno beneficiato di analoghe sovvenzioni dallo Stato/Regione Puglia o da altro Ente pubblico o da altre Istituzioni scolastiche/universitarie (borse di studio) per i risultati conseguiti nell'anno scolastico/accademico indicato nell'avviso pubblico;
- non hanno conseguito nel corso dell'anno scolastico/accademico indicato nell'avviso pubblico i risultati e le valutazioni previsti nei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- hanno frequentato le scuole di cui all'art. 4, lett. a) nell'anno scolastico indicato nell'avviso ed hanno conseguito un voto di condotta scolastica inferiore a 8;
- hanno omissso la firma per esteso a sottoscrizione della domanda di partecipazione.

ART. 8 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nell'attribuzione del punteggio finale, ai fini della formazione della graduatoria sono considerate le valutazioni, relative al merito, espresse dalle istituzioni scolastiche e universitarie, la condizione economica del richiedente (definita tramite certificazione ISEE), l'eventuale situazione lavorativa, solo per le borse di studio universitarie (Categorie B e C) (definita attraverso presentazione di contratto lavorativo).

- In merito al calcolo del punteggio relativo agli studenti che abbiano frequentato regolarmente tutti gli anni della scuola secondaria di secondo grado di cui all'art. 4, lett. a) e che risultino iscritti al primo anno di Università (fino a un massimo di 100 punti, 60 per il merito e 40 per l'ISEE) verranno adottati i seguenti criteri:
 1. per il merito, il calcolo viene effettuato utilizzando lo schema della tabella 1;
 2. per la situazione economica il calcolo viene effettuato utilizzando lo schema della tabella 3;
- In merito al calcolo del punteggio relativo agli studenti universitari CATEGORIA B (fino a un massimo di 110 punti, 60 per il merito, 40 per l'ISEE e 10 per la situazione lavorativa) verranno adottati i seguenti criteri:
 1. per il merito, il calcolo verrà effettuato utilizzando lo schema della tabella 2;

2. per la situazione economica il calcolo verrà effettuato utilizzando lo schema della tabella 3;
3. per la situazione lavorativa del richiedente verrà effettuato utilizzando lo schema della tabella 4;
- In merito al calcolo del punteggio relativo agli studenti universitari CATEGORIA C (fino a un massimo di 120 punti, 60 per il merito, 40 per l'ISEE, 10 per la situazione lavorativa e 10 per il voto conseguito all'esame di stato di scuola secondaria di secondo grado) verranno adottati i seguenti criteri:
 1. per il merito, il calcolo verrà effettuato utilizzando lo schema della tabella 2;
 2. per la situazione economica il calcolo verrà effettuato utilizzando lo schema della tabella 3;
 3. per la situazione lavorativa del richiedente verrà effettuato utilizzando lo schema della tabella 4;
 4. per il voto conseguito all'esame di stato di scuola secondaria di secondo grado il calcolo verrà effettuato utilizzando lo schema della tabella 5.

Per tutte le graduatorie, in caso di parità di punteggio prevale il concorrente con l'indicatore ISEE il cui valore risulti più basso, in caso di ulteriore parità prevale il concorrente all'interno del cui nucleo familiare vi è la presenza di fratelli/sorelle iscritti all'università, in caso di ulteriore parità si applica il criterio della priorità nella presentazione della domanda.

ART. 9 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Politiche Giovanili.

ART. 10 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Ginosa ed all'albo pretorio on – line.

ART. 11 - RICORSI

Eventuali ricorsi o istanze di revisione delle posizioni riportate nelle graduatorie provvisorie dovranno essere trasmesse, entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie medesime all'albo pretorio on - line, all'ufficio Protocollo dell'Ente tramite e – mail o tramite posta elettronica certificata.

ART. 12 - GRADUATORIE DEFINITIVE

Completata la procedura di valutazione dei ricorsi, verranno pubblicate sul sito internet comunale le graduatorie definitive.

ART. 13 - CONTROLLO DELLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

Qualora in sede di verifica venissero riscontrate dichiarazioni non veritiere, si procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000 fatta salva la denuncia alla competente autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato ex art. 331 del codice di procedura penale

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali trasmessi dai concorrenti saranno trattati dal Comune di Ginosa in conformità a quanto riportato nell'informativa, redatta ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679, allegata alla domanda di partecipazione al bando, che dovrà essere visionata con attenzione dai partecipanti e, in relazione alla quale, dovrà essere attestata la presa visione mediante sottoscrizione da apporre nel modulo di domanda.

I dati trasmessi verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente e, in particolare, per le finalità descritte nella succitata informativa.

ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile delle Politiche Giovanili.

- *Allegato file xls tabella punteggi*